

7) Le spese sono riservate nella causa T-381/15.

⁽¹⁾ GU C 221 del 10.7.2017.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 31 gennaio 2019 — Georgios Pandalis / Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), LR Health & Beauty Systems GmbH

(Causa C-194/17 P) ⁽¹⁾

(Impugnazione — Marchio dell'Unione europea — Regolamento (CE) n. 207/2009 — Articolo 51, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, nonché articolo 75 — Marchio dell'Unione europea Cystus — Integratori alimentari non per uso medico — Dichiarazione di decadenza parziale — Insussistenza di un uso effettivo del marchio — Percezione del termine «cystus» come un'indicazione descrittiva dell'ingrediente principale dei prodotti interessati — Obbligo di motivazione)

(2019/C 112/03)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Georgios Pandalis (rappresentante: A. Franke, Rechtsanwältin)

Altre parti nel procedimento: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) (rappresentanti: S. Hanne e D. Walicka, agenti), LR Health & Beauty Systems GmbH (rappresentanti: N. Weber e L. Thiel, Rechtsanwälte)

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) Il sig. Georgios Pandalis è condannato alle spese.

⁽¹⁾ GU C 300 dell'11.9.2017.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 30 gennaio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin — Germania) — Planta Tabak-Manufaktur Dr. Manfred Obermann GmbH & Co. KG / Land Berlin

(Causa C-220/17) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Ravvicinamento delle legislazioni — Validità della direttiva 2014/40/UE — Lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco — Normativa relativa agli «ingredienti» — Divieto di prodotti del tabacco aromatizzati)

(2019/C 112/04)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Berlin

Parti

Ricorrente: Planta Tabak-Manufaktur Dr. Manfred Obermann GmbH & Co. KG

Convenuto: Land Berlin

Dispositivo

- 1) Dall'esame della prima questione pregiudiziale non è emerso alcun elemento idoneo a inficiare la validità dell'articolo 7, paragrafi 1, 7 e 14, della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE.
- 2) L'articolo 7, paragrafo 14, della direttiva 2014/40 deve essere interpretato nel senso che, da un lato, la nozione di «categoria di prodotto», ai sensi di tale disposizione, comprende le sigarette e il tabacco da arrotolare e, dall'altro, la procedura da seguire al fine di stabilire se un determinato prodotto del tabacco raggiunge il limite del 3 % previsto da tale disposizione deve essere definita conformemente al diritto interno dello Stato membro interessato.
- 3) Gli articoli da 8 a 11 della direttiva 2014/40 devono essere interpretati nel senso che essi non consentono agli Stati membri di prevedere periodi di recepimento complementari rispetto a quelli previsti dagli articoli 29 e 30 di tale direttiva.
- 4) Dall'esame della seconda questione pregiudiziale non è emerso alcun elemento idoneo a inficiare la validità dell'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, paragrafo 4, lettera a), seconda frase, e paragrafo 6, dell'articolo 10, paragrafo 1, lettere b), e) e f), nonché dell'articolo 11, paragrafo 1, primo comma, prima frase, della direttiva 2014/40.
- 5) L'articolo 13, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 3, della direttiva 2014/40 deve essere interpretato nel senso che impone agli Stati membri di vietare l'utilizzo di informazioni che richiamano un gusto, un odore, un aroma o altri additivi anche qualora si tratti di informazioni non pubblicitarie e l'uso degli ingredienti di cui trattasi continui ad essere ammesso.
- 6) Dall'esame della terza questione pregiudiziale non è emerso alcun elemento idoneo a inficiare la validità dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 3, della direttiva 2014/40.

⁽¹⁾ GU C 239 del 24.7.2017.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 31 gennaio 2019 — Islamic Republic of Iran Shipping Lines e a. / Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea

(Causa C-225/17 P) ⁽¹⁾

(Impugnazione — Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica islamica dell'Iran — Congelamento di capitali e di risorse economiche — Annullamento di un inserimento da parte del Tribunale dell'Unione europea — Modifica dei criteri di inserimento in un elenco di persone e di entità assoggettate al congelamento dei beni — Reinserimento — Elementi di prova recanti una data anteriore al primo inserimento — Fatti noti precedentemente al primo inserimento — Autorità di cosa giudicata — Portata — Certezza del diritto — Tutela del legittimo affidamento — Principio ne bis in idem — Tutela giurisdizionale effettiva)

(2019/C 112/05)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Islamic Republic of Iran Shipping Lines, Hafize Darya Shipping Lines (HDSL), Khazar Sea Shipping Lines Co., IRISL Europe GmbH, Qeshm Marine Services and Engineering Co., Irano Misr Shipping Co., Safiran Payam Darya Shipping Lines, Marine Information Technology Development Co, Rahbaran Omid Darya Ship Management Co., Hoopad Darya Shipping Agency, Valfajr 8th Shipping Line Co. (rappresentanti: M. Lester QC, M. Taher, Solicitor)

Altre parti nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: J. Kneale e M. Bishop, agenti), Commissione europea (rappresentanti: D. Gauci e T. Scharf, agenti)